

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2114 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2022****che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d'ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding effettuino in modo armonizzato il test d'ingresso di verifica delle conoscenze per i potenziali investitori non sofisticati di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503, è necessario stabilire norme comuni allo scopo di valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati.
- (2) Per garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding accertino che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati siano affidabili e riflettano in modo accurato le loro conoscenze, competenze ed esperienza, nonché la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro comprensione di base dei rischi collegati.
- (3) Gli investitori dovrebbero essere informati in modo chiaro e uniforme circa i rischi cui sarebbero esposti nel caso decidessero di investire in servizi di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto emanare, nei confronti dei potenziali investitori non sofisticati che non hanno superato il test d'ingresso di verifica delle conoscenze, una segnalazione di rischio armonizzata, rispettando prescrizioni specifiche sulle modalità di comunicazione della segnalazione a tali investitori.
- (4) Al fine di promuovere la tutela degli investitori e di garantire che la simulazione della capacità di sostenere perdite sia condotta in modo adeguato dai potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere a disposizione sul proprio sito web uno strumento di calcolo online, volto ad aiutare i potenziali investitori non sofisticati a simulare la propria capacità di sostenere perdite. Tuttavia, in considerazione della natura sensibile delle informazioni che devono essere fornite dai potenziali investitori non sofisticati su tale strumento di calcolo online, esso dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di accedere alle informazioni inserite dai potenziali investitori non sofisticati o di registrarle.
- (5) Al fine di garantire che le informazioni immesse nel sistema di calcolo online dai potenziali investitori non sofisticati non possano essere raccolte senza il loro espresso consenso, tale strumento dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di alterare o influenzare il risultato della simulazione effettuata dai potenziali investitori non sofisticati. Inoltre, al fine di tutelare i potenziali investitori non sofisticati e in particolare per consentire loro di verificare che le informazioni inserite siano corrette e accurate, il risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite non dovrebbe essere comunicato direttamente ai fornitori di servizi di crowdfunding, ma dovrebbe essere condiviso esclusivamente in modo volontario dal potenziale investitore non sofisticato, qualora questi ritenga che il risultato della simulazione rispecchi adeguatamente la propria capacità di sostenere perdite.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

